

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1095)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 2 maggio 1973 (V. Stampato n. 1417)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 maggio 1973*

**Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129,
relativa al piano regolatore generale degli acquedotti**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le varianti del piano regolatore generale degli acquedotti, previsto dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi per oggetto l'utilizzazione di risorse idriche comunque non considerate dal piano ovvero già attribuite dal piano a determinati centri abitati e vincolate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, sono deliberate, previo parere del comitato tecnico-amministrativo, sentite le regioni interessate, dal competente provveditore regionale alle opere pubbliche, su proposta degli enti locali interessati o, in difetto, d'ufficio. Il comitato medesimo e le regioni dovranno esprimere il proprio avviso entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.

Il decreto del provveditore è pubblicato nel Foglio annunci legali delle regioni e delle province nel cui territorio si trovano le risorse da utilizzare.

Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione, i comuni e gli enti interessati possono presentare osservazioni, sulle quali si pronuncia il comitato tecnico-amministrativo nei successivi 40 giorni.

Le varianti sono approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro 40 giorni dalla data della pronuncia del comitato tecnico-amministrativo o dall'inutile decorso del termine di 60 giorni di cui al precedente comma.

Il decreto di approvazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici adotta, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle varianti, di cui al pre-

cedente articolo 1, gli occorrenti provvedimenti relativamente al vincolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, con le modalità ivi previste.

Art. 3.

I progetti relativi alla costruzione di acquedotti oggetto delle varianti previste dall'articolo 1 sono ammessi ad istruttoria a seguito della deliberazione adottata dal provveditore regionale alle opere pubbliche ai sensi dello stesso articolo.

I lavori sono eseguiti dopo l'approvazione della variante.

Art. 4.

Qualora le varianti interessino territori eccedenti la circoscrizione di un provveditorato, il Ministro dei lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditorato cui sono demandati gli adempimenti previsti dall'articolo 1. In tal caso il decreto del provveditore di cui al primo comma dell'articolo 1 è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sulle osservazioni dei comuni e degli enti interessati si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici di avocare all'Amministrazione centrale, con decreto motivato, la trattazione delle pratiche relative a singole varianti, quando esse rivestano carattere di particolare importanza tecnica.

Art. 5.

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti ed a liberi professionisti per le varianti da apportare al piano regolatore degli acque-

dotti con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

All'uopo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975.

Art. 6.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso anno riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.